



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/03/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 315: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12390-comunicato-ufficiale-lnd-n-315-cu-n-177-a-figc-rinvio-assemblea-statutaria-dell-11-marzo-2024>

- Circolare n. 61: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2023-24/12391-circolare-n-61-circolare-23-2024-centro-studi-tributari-lnd>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 COMUNICAZIONE

Si ricorda che gli **Uffici del Comitato Regionale Basilicata saranno chiusi nei giorni 13 e 14 marzo 2024** per un corso di formazione e aggiornamento del personale dipendente.

3.2 CORSO ALLENATORE UEFA FUTSAL B

Si comunica che il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice, affidandone l'attuazione all'A.I.A.C., un **Corso Allenatore UEFA FUTSAL B** che avrà luogo a **Matera dal 06/05/2024 al 29/06/2024**.

Il Bando relativo al Corso è disponibile al seguente link: https://www.figc.it/media/226905/cu308_2324.pdf

3.3 RIFORMA DELLO SPORT - SPORTELLO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER ASD PRESSO C.O.N.I. BASILICATA

A partire dal mese di marzo 2024, il C.O.N.I. Basilicata in collaborazione con la propria Scuola Regionale dello Sport, aprirà uno sportello di consulenza amministrativo-contabile-legale, due mattine al mese fino alla fine di giugno 2024, presso la sede di Via Appia, 208 a Potenza con la disponibilità del dott. Marcello Brienza, docente Scuola Regionale dello Sport C.O.N.I. Basilicata e Consulente nazionale enti no profit.

Di seguito si riportano i giorni dedicati a tale servizio gratuito per il mese di marzo:

- **Venerdì 22.03.2024 dalle ore 9.00 alle ore 11.00;**
- **Venerdì 29.03.2024 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.**

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il link <https://basilicata.coni.it/notizie/disponibile-uno-sportello-di-consulenza->

amministrativo-contabile-presso-il-coni-basilicata.html o scrivere all'indirizzo e-mail basilicata@coni.it .

3.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 11 - INTEGRAZIONE

Il calciatore sottoelencato è convocato per **MARTEDÌ 12 MARZO 2024** alle **ORE 15.00** presso il **CAMPO FEDERALE "UMBERTO DI PASCA"** di **POTENZA** per una seduta di allenamento.

L'atleta convocato dovrà presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Claudio CALABRESE** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

DI LECCE Valerio 23/09/2007 INVICTA MATERA

3.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 11 - INTEGRAZIONE

La calciatrice sottoelencata è convocata per **MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024** alle **ORE 15.00** presso il **CAMPO FEDERALE "UMBERTO DI PASCA"** di **POTENZA** per una seduta di allenamento.

L'atleta convocata dovrà presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Carmela SUMMO** munita di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

DI PIERRO Francesca 04/04/2007 VIGGIANO

3.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5 - ANNULLAMENTO SEDUTA

Si comunica che la seduta di allenamento programmata per mercoledì 13.03.2024 alle ore 15.00 presso il PalaOlimpia di Pisticci (Mt) è da intendersi **annullata.**

**** CALCIO A 11 ****

UNDER 19

3.7 VARIAZIONI GARE

GARA BRIENZA CALCIO - VIGGIANO del 11.03.2024

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che, a seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata venisse disputata lunedì 11.03.2024 alle **ore 17.00** sul campo San Giuliano di Brienza.

GARA MIGLIONICO CALCIO - ELETTRA MARCONIA del 12.03.2024

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che, a seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **venerdì 15.03.2024** alle **ore 17.00** sul **campo Michetti di Pisticci.**

4. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ ACD ANGELO CRISTOFARO OPPIDO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE POSSIDENTE DAVIDE, RIPORTATA SUL C.U. N. 80 DEL 28/02/2024.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **12/03/2024** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla **Società Angelo Cristofaro Oppido** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 80** del **28/02/2024**, consistente nella **squalifica per tre gare effettive** inflitta al calciatore **Possidente Davide**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **08/03/2024**, la **Società ricorrente** che, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata dal **Dirigente Accompagnatore sig. Mancuso Francesco**;

Procedutosi, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione in videoconferenza del **D.G., Sig.ra Lucia Labanca, nonché dell'Assistente A. n. 2, Sig. Mario Viola**, entrambi assistiti, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, *in via principale, l'annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato Possidente Davide ed, in via subordinata, la riduzione della stessa in virtù dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 CGS*;

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia evidenziato che, la condotta del **Possidente** sia stata determinata dal clima di tensione che si era venuto a creare durante il primo tempo della gara, allorquando una bomba carta veniva fatta esplodere sugli spalti, nonché a causa di ripetute minacce dallo stesso ricevute da parte di alcune persone, non presenti in distinta ma comunque riconducibili alla Società **Oraziana Venosa** che, provenienti dalla tribuna, stazionavano indebitamente nell'area antistante gli spogliatoi;

Valutato, altresì, come lo stesso **Possidente Davide**, in sede di audizione abbia dichiarato che, al rientro negli spogliatoi, veniva attinto con una manata dietro la nuca da un **dirigente dell'Oraziana Venosa**, il quale, al contempo, rivolgeva al suo indirizzo frasi ingiuriose;

Preso atto di come, lo stesso **calciatore**, non abbia negato la propria azione, giustificandola - tuttavia - come gesto istintivo posto in essere, a seguito del colpo subito, nell'atto di girarsi in modo repentino ed al solo scopo di

allontanare il **dirigente** molesto dalla sua persona; salvo poi scusarsi, nell'immediatezza, con lo stesso e con la **terna arbitrale**;

Considerato altresì come l'**Arbitro** abbia confermato che, alla fine del primo tempo, tra il **calciatore Possidente Davide** ed il **dirigente** dell'**Oraziana Venosa**, Sig. **Dasco Antonio Massimiliano**, si fosse generata un'accesa discussione e come il **calciatore** avesse attinto il **dirigente** con un calcio; salvo poi esternare il proprio rammarico e porgere immediate scuse sia nei confronti del **Dasco** che della **terna arbitrale**;

Rilevato, ulteriormente, come lo stesso **D.G.** abbia confermato la circostanza per cui la **Società ospitante (Oraziana Venosa)** avesse aperto i cancelli consentendo l'ingresso, innanzi agli spogliatoi, di persone non presenti in distinta e non autorizzate;

Valutato nondimeno come l'**Assistente n.2**, abbia confermato come il calciatore **Possidente**, appena espulso, fosse stato avvicinato da persone non presenti in distinta con atteggiamento minaccioso e come, lo stesso, dopo l'episodio del calcio sferrato al dirigente **Dasco**, si fosse scusato per l'accaduto;

Considerato, più nel dettaglio, come la condotta ascrivibile al calciatore **Possidente Davide** sia da ritenersi certamente violenta, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'**art. 38 C.G.S.**; ma, ad ogni modo, attenuata dallo stato di compressione psico-fisica determinato da fattori ambientali alquanto ostili nonché dalla circostanza di cui all'**art. 13 del C.G.S.**, avendo, lo stesso, ammesso la propria responsabilità ed essendosi comunque scusato per l'accaduto nell'immediatezza del fatto (cfr. Corte Giustizia. Federale, C.U. FIGC 3 gennaio 2012 n. 117/CGF);

Stimato pertanto come, questo **Collegio** - alla luce di quanto esposto e valutata l'applicazione di seppur minime attenuanti - possa procedere ad una attenuazione della sanzione inflitta

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in accoglimento del reclamo proposto della **Società ACD Angelo Cristofaro Oppido** ed in parziale riforma della decisione del **Giudice Sportivo**, pubblicata sul **C.U. n. 80 del 28/02/2024**, così delibera:

- **Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica inflitta al calciatore POSSIDENTE DAVIDE;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 12/03/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)